

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 – C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <https://www.comune.villaverde.oristano.it> E-mail: villaverde@comune.villaverde.oristano.it

PEC.: comune.villaverde@legalmail.it

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 22 del 28-03-2024

Oggetto: Individuazione di unità organizzativa idonea allo svolgimento delle mansioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) in conformità al nuovo MTR ARERA di cui alla Delibera n. 443/2019 e 363/2021.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **13:03**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Marchi Sandro	Sindaco	P
Scema Francesca	Assessore	P
Salis Manuele	Assessore	P
Troncia Mariano	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Enrica Olla

Il presidente Dr. Sandro Marchi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2022, inerente all'approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale che si tengono in modalità a distanza con collegamento telematico.

Dato atto che la riunione è effettuata con la partecipazione del Sindaco, e degli Assessori Salis e Scema dalla sede comunale e del Vice Sindaco da remoto.

Il Segretario comunale partecipa in remoto.

Esaminata, quindi, la proposta di deliberazione n. 23/2024 avente ad oggetto: “Individuazione di unità organizzativa idonea allo svolgimento delle mansioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) in conformità al nuovo MTR ARERA di cui alla Delibera n. 443/2019 e 363/2021”, istruita dalla Responsabile di P.O. Area Finanziaria, che dispone:

PREMESSO che, ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

PRESO ATTO che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l’Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull’aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

RILEVATO che nell’art. 7 della Delibera 363/2021 aggiornata dalla Delibera 389/2023, l’Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024-2025;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. 01/DTAC/2023 l’Autorità ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all’Autorità per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025);

ATTESO che l’art. 1.1 dell’MTR-2, allegato “A” alla delibera 363/2021 aggiornato, definisce l’ETC come «L’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

VERIFICATO che ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- art. 199: le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti;
- art. 200: la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199;

EVIDENZIATO che, ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all’organizzazione del servizio all’interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d’ambito;

ATTESO che il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l’organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni;

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell’ATO (EGATO);

PRESO ATTO che la normativa sopra citata prescrive una dimensione territoriale almeno provinciale degli ATO e gli Enti Locali ricadenti in ciascun ATO hanno l’obbligo di aderire al corrispondente EGATO, che rappresenta l’unico soggetto all’interno del quale vengono esercitate le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza (per quanto di competenza), di affidamento e controllo della gestione;

EVIDENZIATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

ATTESO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

PRESO ATTO che l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi;

VERIFICATO che il Comune è chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo da trasmettere ad ARERA;

PRESO ATTO che la Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che «laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;

CONSIDERATO che è necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente non esercitabile dall'ufficio tributi, in quanto già soggetto gestore;

ATTESO che l'ufficio più idoneo allo svolgimento delle funzioni di Ente Territorialmente Competente e dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore è l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del servizio;

VISTO il DPR 158/1999, in particolare l'art. 8;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa e quivi integralmente richiamate e trascritte:

1. di considerare ETC (Ente Territorialmente Competente) il Comune stesso secondo la normativa vigente, come ricavabile, ex multis, dall'art. 14, comma 27, lett. f) D.L. 78/2010, nonché dall'art. 8 del DPR 158/1999, fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;
2. di individuare l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del servizio come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all'Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019, ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020, alla Delibera Arera 363/2021 e 389/2023.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valutata la proposta coerente con la programmazione di questo ente.

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 del T.U.E.L. che si riporta in calce.

Con votazione favorevole

UNANIME DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

È approvata la proposta di deliberazione n. n. 23/2024 avente ad oggetto: “Individuazione di unità organizzativa idonea allo svolgimento delle mansioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) in conformità al nuovo MTR ARERA di cui alla Delibera n. 443/2019 e 363/2021”, istruita dalla Responsabile di P.O. Area Finanziaria, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Con separata votazione favorevole

UNANIME DELIBERA

Di dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000, per la puntuale attuazione degli obiettivi.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Sindaco
Dr. Sandro Marchi,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Enrica Olla

Parere di Regolarità Tecnica	
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.	
Data: 26-03-2024	Il Responsabile di Servizio
	Rag.ra Maria Grazia Loi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)